

Avevamo convenuto che dopo il CIS avremmo trattato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, quindi stiamo

trattando la proposta di Consiglio 191 del 22 luglio 2026, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del Decreto Legislativo 267/2000.

Prego, Sindaco.

Il Sindaco:

Sì, grazie. Come giustamente rilevava qualcuno, io ringrazio gli uffici che mi predispongono i documenti per poter

parlare in maniera compiuta. La salvaguardia degli equilibri di bilancio è un adempimento obbligatorio per gli Enti

locali. Consiste, come tutti sappiamo, in una verifica periodica inderogabile da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni

anno, per accertare il pareggio finanziario e la corretta copertura di tutte le spese di competenza e di cassa. Se

dal monitoraggio emerge il mantenimento del pareggio, il Consiglio Comunale approva una delibera per darne

atto; in caso di accertamento negativo, l'Ente è tenuto ad adottare contestualmente delle misure correttive per

riparare eventuali squilibri. Si tratta sostanzialmente di una verifica a metà percorso corso dell'anno finanziario

dello stato di salute dei conti comunali, provvedendo alle operazioni di salvaguardia degli equilibri, nonché all'assestamento generale del bilancio. Per il Comune di Lecce, come ogni anno, ad ogni dirigente è stato richiesto la sussistenza di eventi che potrebbero compromettere gli squilibri, sia nella gestione della competenza

che nei residui, la conoscenza di debiti fuori bilancio non coperti da stanziamenti di bilancio, la rivisitazione dei

propri capitoli di entrata e di spesa. A seguito di questa attività è stata predisposta la presente deliberazione sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale, con la quale si dà innanzitutto atto del permanere degli equilibri di bilancio senza la necessità di adottare delle misure correttive. La correttezza della programmazione

finanziaria prevista nel bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 30 del 18 febbraio 2026, viene confermata dalla presente deliberazione. Già in quella sede, ed in verità

sin dall'insediamento di questa Amministrazione, avevamo affermato che la filosofia ispiratrice di tutta l'attività

programmatoria di gestione sarebbe stata improntata, come è improntata, al principio della prudenza.

Questo

approccio consente, in corso d'anno, di fare fronte alle richieste degli uffici che si sostanziano nelle variazioni di

assestamento di bilancio della presente deliberazione, che spaziano dalla manutenzione del patrimonio ai lavori

di ribaltamento della stazione ferroviaria, ormai in fase (breve interruzione audio) dalla bandiera blu anche per

Frigole agli interventi per cultura e turismo, dalla realizzazione di un parco verde sportivo con un investimento di

730.000 euro, al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, agli interventi sul sociale, quale il progetto di

346.000 euro per la riduzione della marginalità, e tanti altri che per economia di discussione non richiamo, ma

che sono puntualmente indicati nella delibera. La delibera, inoltre, oltre che essere rispettosa di tutti sottili equilibri di bilancio finanziario corrente, di cassa, economico, e in linea con il Piano di Riequilibrio

Pluriennale. Ed

i dati del monitoraggio al 30 giugno lo hanno ampiamente attestato. I dati al 30/06/2026 consentono inoltre di affermare che anche a consuntivo 2026 il Comune di Lecce assorbirà la quota di disavanzo di 8.630.584 prevista nel Piano di Riequilibrio, come tutti sappiamo. Contiamo inoltre, come per il consuntivo '24-'25, di conseguire possibilmente un risultato ancora più incisivo. Nonostante (breve interruzione audio) 130.000, che frena la possibilità di sviluppo. E nel rispetto dei patti sottoscritti precedentemente all'insediamento di questa Amministrazione, con questa delibera di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio diamo ulteriormente prova di riuscire non solo a risanare il bilancio, ma di continuare a fare sviluppare Lecce al dei cittadini leccesi.

Comune di Lecce - Consiglio Comunale - Seduta del 30 Luglio 2026

[Pagina 58 di 73]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l. – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN)

Il Presidente:

Grazie, Sindaco. Sulla salvaguardia ci sono interventi? Collega Salvemini, prego.

Il Consigliere Salvemini:

Grazie, Presidente. Ora, io ho preparato un intervento sulle scelte contenute, che però mi ha portato a cambiare

completamente impostazione, per quanto tra i riferimenti ai quali la Sindaca ha fatto appena richiamo.

Manca la

voce, Sindaco, dei 200.000 euro che lei chiede e ottiene per la revisione del nuovo PUG della città di Lecce, dopo

che per 2 anni ha sostenuto che lo stesso sarebbe avvenuto senza onere alcuno. Quindi abbiamo 200.000 euro, di

cui 50.000 euro nel 2026 e 150.000 nel 2027. Allora, come dire, non affrontiamo questo argomento, perché ritengo che prima ancora di discutere di come l'Amministrazione voglia utilizzare le risorse disponibili, credo ci sia

una questione preliminare che riguarda la correttezza tecnica dell'altro che ci viene appena (breve interruzione

audio) Mi riferisco alla delibera numero 36 del 6 marzo del 2026 della Corte dei Conti, la quale non viene richiamata in nessun punto, né è stata appena citata dalla Sindaca. Vi ricordate la questione? Il contributo straordinario riconosciuto ai Comuni in manovra di riequilibrio che fu assegnato e riconosciuto a Lecce in misura

superiore a quella che era stata inizialmente inserita nelle schede di bilancio dalla mia Amministrazione, che non

è prevista. Io, ragazzi, vorrei poter parlare senza essere, scusatemi, perché siamo stanchi, la discussione è impegnativa. Scusate. Il contributo straordinario non è stato riconosciuto ai Comuni per ampliare la loro capacità

di spesa. Il legislatore ha attribuito una finalità precisa: rafforzare il percorso di risanamento, consentendo di aumentare la quota annuale del disavanzo e uscire più rapidamente dal riequilibrio. La Corte dei Conti scrive che

il contributo è stato contabilizzato in modo non corretto, e dispone espressamente che lo stesso proceda già per

il bilancio dell'esercizio in corso e per quelli futuri alla corretta quantificazione della prima voce di spesa destinata

al ripiano del disavanzo. Ora, questa questione, come è noto, non nasce oggi. La ricorderete, colleghi Consiglieri,

l'abbiamo affrontata nelle precedenti discussioni sul bilancio di previsione. Avevo già espresso il dubbio su come

dovesse e potesse essere contabilizzato. L'Amministrazione chiese di, e propose di investire la COSPEL. La COSPEL

prese tempo. Questa attesa era incompatibile con l'approvazione del bilancio entro il 30 di giugno. Per

sopravvenute valutazioni di interesse pubblico, lasciamo correre, perché non avevamo nessun interesse che il

Comune si bloccasse, non approvasse il 30 giugno il bilancio di previsione. In questa fase però ci troviamo di fronte ad una situazione delicata. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione il 18 di febbraio del 2026. La delibera della Corte dei Conti arriva successivamente, il 6 di marzo, e chiede al primo bilancio utile "procedi alla corretta contabilizzazione." Qual è il primo bilancio, il primo passaggio utile sul previsionale 2026-

2028? È l'assestamento. Io ho trovato, ho cercato negli atti, nella proposta di deliberazione, nella relazione illustrativa, nel parere del dirigente, nel parere dei Revisori, e non l'ho trovata. Io la considero una mancanza non

banale. Stiamo parlando di una deliberazione della Corte dei Conti che non viene richiamata nella delibera, non

trova riferimento alcuno nel parere (breve interruzione audio) significa, colleghi Consiglieri, che una parte delle

risorse oggi considerate disponibili, deve invece essere vincolata al percorso di risanamento finanziario dell'Ente.

C'è un problema di corretta contabilizzazione, che incide quindi sull'ammontare realmente utilizzabile delle risorse del Comune di Lecce. Per questo rivolgo una domanda al Sindaco e all'Assessore al Bilancio: qual è la ragione tecnico-contabile, che io non ho letto da nessuna parte, ma forse c'è, quindi vi chiedo di farmela avere,

per il quale la prima richiesta (intervento svolto lontano dal microfono) verifica successiva alla deliberazione del

18 febbraio non recepisce la correzione richiesta dalla Corte dei Conti? Per quale motivo la quota annuale destinata al disavanzo resta invariata? C'è una valutazione tecnico-politica per la quale si è deciso di rinviarla? E

se sì, sulla base di quale principio contabile? Io credo che prima di esprimersi con il voto, il Consiglio debba conoscere questa risposta. Oggi non siamo chiamati soltanto ad approvare una variazione di bilancio, siamo chiamati ad approvare un atto che mantiene immutata, mantiene immutata una contabilizzazione che la Corte

dei Conti ha espressamente richiesto di correggere. Se esiste una ragione tecnica, è giusto che venga illustrata

all'Aula e che ci si metta nelle condizioni di conoscerla. Se invece questa ragione non esiste, allora il problema

non riguarda una diversa valutazione politica dell'assestamento, riguarda la correttezza tecnica dell'atto che ci

Comune di Lecce - Consiglio Comunale - Seduta del 30 Luglio 2026

[Pagina 59 di 73]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l. – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) viene chiesto di approvare. Per questa ragione, qualora la risposta dell'Assessore Sindaco non dovesse adeguatamente chiarire questo profilo, chiederò al Presidente del Consiglio di acquisire anche parere del Segretario Generale nell'ambito delle sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa al Consiglio Comunale.

Grazie.

Il Presidente:

Grazie al collega Salvemini. Se vi sono degli interventi dei colleghi sulla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, diversamente ci sarà forse il dirigente. Il dirigente, prego Sindaco.

Il Sindaco:

Diligentemente i dirigenti mi scrivono quello che posso dire, lo posso, lo posso leggere. Allora, nella deliberazione

36 del 2026, con la quale la Corte dei Conti approva il Piano di Riequilibrio del Comune di Lecce, viene richiesta al

Collegio dei Revisori di effettuare, entro il 15 luglio, il monitoraggio delle misure del Piano di Riequilibrio.

Veniva

richiesto inoltre di regolarizzare il maggiore contributo. Il Collegio dei Revisori in data 15 luglio ha inviato la relazione richiesta, a cui farò riferimento per rispondere alle domande del Consigliere. La Corte ha richiesto delle integrazioni da fornire entro il 20 agosto. Il Collegio dei Revisori, dopo avere verificato l'andamento delle singole linee di intervento del Piano di Riequilibrio, analizza la richiesta della Corte di adeguare la quota di disavanzo prevista nel Piano, pari a 8.630.584, al maggior contributo ricevuto dall'erario rispetto a quello previsto nel bilancio di riequilibrio. E lo credo che valga la pena, a questo punto, leggere puntualmente quello che dicono i Revisori dei Conti nella riunione del 15 luglio e nella relazione che loro hanno fatto per la Corte dei Conti (intervento a microfono spento)

Dirigente, Dottor Isceri:

Buon pomeriggio. Allora, come diceva il Sindaco, nella relazione che i Revisori hanno predisposto illustra punto per punto le linee di intervento, attestando il conseguimento nel monitoraggio sia al 31 dicembre 2025, sia, per quelle possibili, al 30 giugno 2026 di ogni linea. L'aggiornamento che è stato richiesto e che forniremo entro il 20 di agosto, riguarda solo l'aggiornamento di alcuni prospetti che in un primo tempo avevano richiesto sino al 2024, adesso vogliono il dato del 2025, quindi si tratta di, ma non incide al momento, non fa cenno su quello che diremo, su quello che leggerò adesso relativamente al contributo statale al ripiano del disavanzo. E leggo testualmente: "Nella deliberazione numero 36/2026 della Corte dei Conti Sezione Regione di Controllo per la Puglia, veniva richiesto di porre rimedio in sede di bilancio di previsione all'errata contabilizzazione del maggior contributo. A giudizio della Corte, il maggior contributo non poteva essere utilizzato per compensare defaillance sulle altre misure, ma doveva aggiungersi ad esse. Il Comune aveva ritenuto che gli errori nella redazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, in particolare la previsione della misura delle sanzioni al Codice della Strada, rivelatesi inutilizzabile, potesse essere riassorbito dal maggior contributo. L'Ente prende atto delle disposizioni della Corte. Il comma 4-bis dell'articolo 111 del Decreto Legge 17 marzo 2028 numero 18 dispone: il disavanzo di Amministrazione degli Enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 118 del 2011, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio determinato dall'utilizzo delle attività previste nel relativo piano di rientro, riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti nel bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4.2 al Decreto Legislativo 118/2011, al paragrafo 9.2.30 fornisce indicazioni per l'esercizio di tale facoltà, prevedendo: il disavanzo di Amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato da all'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o minori impegni previsti nel bilancio degli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli Enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l. – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN)

attività da adottare annualmente e prevede i relativi maggiori accertamenti o minori impegni alla fine di ciascun

esercizio, possono: quantificare il maggior ripiano del disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente

rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione; verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli esercizi successivi; ridurre il disavanzo

da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggior ripiano che rispetta la condizione di cui alla

lettera B. In tale modo, G, in tale modo viene confermata la facoltà attribuita agli Enti in Piano di Riequilibrio Pluriennale Finanziario di beneficiare del maggior ripiano del disavanzo rispetto a quello applicato in via definitiva

al bilancio di previsione, riducendo le quote da recuperare negli esercizi successivi, liberando spazi nei successivi

esercizi. La normativa consente, pertanto, alle Amministrazioni che evidenzino in sede di esecuzione delle misure

di risanamento risultati particolarmente virtuosi, anticipando la realizzazione degli obiettivi finanziari programmati negli esercizi successivi, di liberare spazi aggiuntivi di impiego di risorse beneficio delle comunità

amministrate. La norma e il principio contabile richiamati, coniugati alla realtà finanziaria, alla realtà finanziaria

del Comune di Lecce, consentono di non rendere necessaria una modifica del bilancio di previsione che potrebbe

anzi diminuire la quota di disavanzo applicato. Il maggior recupero di disavanzo realizzato al 31/12/2025 rispetto

a quello previsto nel Piano di Riequilibrio è pari a 6.693.136,55. Tale recupero è già superiore per 195.687,86 alla

complessiva differenza del contributo pari a 6.497.448,29. Intendo dire che il contributo preventivato era di 2.093.002, preventivato nel Piano di Riequilibrio presentato. Il contributo effettivo è stato via via superiore: 3.039; 3.235 nel '25, 3.380 e così via. Con una differenza rispetto tra: contributo effettivo avuto e contributo preventivato, che complessivamente è di 6.497.000. Cioè tutto ciò che è stato stabilito venisse erogato al Comune di Lecce in virtù del Patto per Lecce è pari a 6.497.000. Noi con il consuntivo 2025 abbiamo attestato di

aver già recuperato 6.693.000, quindi non era necessario effettuare l'incremento di quel 1.093.000 del maggior

contributo perché quello è stato già recuperato precedentemente. Testualmente i Revisori dicono: "Nei fatti il

Comune di Lecce già rispetta le indicazioni della Corte in merito all'applicazione del maggior gettito ad aumento

della quota annuale di disavanzo da ripianare senza necessità di modificare il bilancio di previsione." C'è anche

qualcosa in più. Un Comune aveva richiesto, alla sezione autonomia, se potesse applicare questo principio che la

norma prevede applicabile per i Comuni che hanno già avuto il Piano di Riequilibrio approvato, se potesse applicarlo anche per i Comuni che non avevano il bilancio di riequilibrio approvato, in fase di valutazione. La risposta è stata positiva, però a noi non riguarda. A noi quello che riguarda e ciò che dice la Corte a rafforzamento di quanto testé e detto dal, e tratto dalla normativa e dal principio contabile. La sezione autonomie, la deliberazione numero 9 del 2023, testualmente dice: "L'estensione dell'ambito dei destinatari

della facoltà concessa dal legislatore appare rivolta a consentire alle Amministrazioni, che evidenzino in sede di

esecuzione delle misure di sanamento risultati particolarmente virtuosa, addirittura anticipando la realizzazione di obiettivi finanziari programmati negli esercizi successivi, di liberare spazi di impiego aggiuntivo di risorse a beneficio della comunità.” Quello che è importante è questo: “Non risultano, di contro, convincenti gli argomenti che ritengono prevalente l'esigenza di assicurare il ripiano del disavanzo, anche riducendo i tempi allo scopo programmati, in quanto tale valutazione è operata ex ante dal legislatore, che nel bilanciamento tra le due finalità concorrenti ha assegnato l'opzione, fermo il rispetto della durata programmata del piano, di allentare, entro ristretti limiti i vincoli di spesa nei confronti dell'Ente che abbia seriamente intrapreso le attività di risanamento raggiungendo in anticipo gli obiettivi intermedi.” In pratica dice: non sei obbligato a ridurre i tempi del tuo piano di rientro, lo puoi fare, però se rispetti all'interno di quel piano, di quella programmazione che tu ti sei data, se hai dei risparmi, se hai conseguito dei risparmi puoi utilizzare per diminuire le altre, diciamo, le quote di disavanzo degli anni successivi. È evidente che se puoi applicare, se puoi diminuire le quote successive, puoi non applicare il 1.900.000, il 1.093.000, perché tanto l'hai recuperato tutto. Questa è la prospettazione che i Revisori hanno inviato alla Corte dei Conti, condividendo quella che è stata l'impostazione dell'Ente e su cui noi aspettiamo adesso che la Corte ci risponda. Ecco perché (intervento a microfono spento) negli equilibri di bilancio non compare quella voce di maggior contributo, che viceversa, se non ci fosse stato questo recupero così straordinario negli anni 2023, '24 e '25, sarebbe dovuto comparire.

Comune di Lecce - Consiglio Comunale - Seduta del 30 Luglio 2026
[Pagina 61 di 73]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l. – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN)

Il Presidente:

Grazie ai chiarimenti del dirigente. Collega Salvemini, vuole dire qualcos'altro?

Il Consigliere Salvemini:

Se ho ben capito, la questione possiamo riassumerla così: non riconosciamo nel 2025 il principio della utilizzazione del maggior contributo, ritenendo invece che lo stesso possa essere utilizzato per il finanziamento della spesa corrente, con motivazioni diverse da quelle oggi precisate. Per chiarire ogni dubbio si investe alla COSFEL. La COSFEL prende tempo e la questione soppesce sino a quando la Corte dei Conti delibera e precisa: Comune di Lecce, il maggior contributo deve essere utilizzato per l'aumento della quota di disavanzo al fine di anticipare il rientro dalla manovra. E dice: “dal primo esercizio e per quelli successivi.” Arriviamo a oggi. La nota che è stata appena letta non è agli atti, cioè questa è una nota trasmessa dai Revisori alla Corte dei Conti, alla quale si dice: alla Corte dei Conti “guarda che la tua interpretazione” per me è un fatto mai, mai, come dire, mai accaduto. Per la mia esperienza, che si dica alla Corte dei Conti: “guarda che hai dato un'impostazione, un'interpretazione sull'utilizzo del maggior contributo che è smentito da altre precisazioni.” Tra l'altro, qui stiamo misurandoci con una novità, cioè che è il contributo riconosciuto ai Comuni, non il recupero dal rientro del disavanzo che accumuli negli esercizi precedenti e sconti in quelli successivi. Cioè, lo Stato ti dice, ti do i soldi per anticipare, per agevolarti nella manovra di rientro. E il Comune risponde, sì, poiché sto andando bene. Ma stava scritto pure nella deliberazione del 3 di giugno, del 16 di marzo del 2026, della Corte dei Conti, che riconosceva la

virtuosità del percorso intrapreso. Che non ha impedito alla stessa di dire “guarda però che c'hai un problema sulla contabilizzazione del maggior contributo, quindi a partire dal primo previsionale intervieni.” Ora, non stiamo parlando di una questione tecnica o di un chiarimento alla Corte dei Conti. Qua c'è giurisprudenza che stabilisce che quando l'approvazione viene accertata, dopo l'approvazione del bilancio, viene accertata un'errata quantificazione del disavanzo della quota annuale di ripiano, la mancata adozione nell'assestamento delle misure necessarie correttive determina una rappresentazione non corretta della spesa e può compromettere gli equilibri del bilancio negli esercizi successivi. Ora, io mi chiedo, e lo chiedo al dirigente dottor Isceri, lo chiedo al Presidente del Collegio Revisore. Per quale motivo queste interpretazioni non sono state poi riportate in delibera? Il Consiglio Comunale, tra l'altro, era stato investito della delibera della Corte dei Conti, giusto Segretario? Quindi era doveroso, sulla base di quello che è scritto nella deliberazione della Corte dei Conti, che vi si facesse espresso riferimento negli atti di bilancio sottoposti al Consiglio Comunale. Ecco perché chiedo, per il tramite del Presidente del Consiglio, di rivolgere al Segretario Generale se nell'ambito delle sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa questo passaggio è rispettoso del procedimento finalizzato alla corretta applicazione delle norme sull'assestamento. Non è un passaggio, a mio giudizio, che si può liquidare così. Non è richiamato da nessuna parte, Segretario. Se, fino a prova contraria, se c'è scritto in una deliberazione della Corte dei Conti dal primo esercizio e per i successivi, e oggi in sede di assestamento non troviamo niente, lo credo che la verifica dell'articolo 175, comma 8 del TUEL non venga osservata. Stabilisce la verifica generale di tutte le voci, di tutte le voci di entrate e di spesa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Quindi non di una variazione occasionale, limitata ai capitoli che la Giunta decide di modificare. C'è una ricognizione generale che avete ritenuto di non osservare, ma tra l'altro non è neanche mettendo in condizione il Consiglio Comunale di saperlo. Dirigente dei servizi non scrive, i Revisori non scrivono e decidono autonomamente, senza che il Consiglio Comunale ne sapesse nulla, di interloquire con la Corte dei Conti. Se io non avessi posto il quesito, nessuno lo saprebbe, e noi staremmo approvando una deliberazione senza alcun richiamo alla deliberazione del Consiglio Comunale, senza alcun richiamo alla deliberazione della Corte dei Conti. È un fatto ordinario, Segretario? Ci sono precedenti rispetto al mancato? Sembra che io stia ponendo delle questioni così di lana. Di fronte alle deliberazioni della Corte dei Conti, io, come dire, mi intimidivo, avevo un atteggiamento di soggezione, di prudenza, perché so cosa significa il rilievo della magistratura contabile. E qui invece sembra che non possiamo anche ignorarlo e assumere, legittimamente, l'iniziativa di dire, guardate, alla Corte dei Conti, state sbagliando.

Comune di Lecce - Consiglio Comunale - Seduta del 30 Luglio 2026

[Pagina 62 di 73]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l. – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN)

Va bene, ma le motivazioni per le quali il Comune di Lecce decide di non fare alcun riferimento, in questa deliberazione, Segretario, ci devono essere. Se si decide di non richiamare la deliberazione del marzo del 2026

della Corte, quello è un atto che fa parte del bilancio comunale del Comune di Lecce, deve entrare negli atti del previsionale 2026-2028. Io credo che ignorarlo sia un passaggio molto delicato, quindi vi chiedo di intervenire. Se

doveste decidere di proseguire, naturalmente, così come siamo entrati in Aula, prenderemo atto.

Il Presidente:

Allora, i rilievi mossi dal collega Salvemini parrebbero essere stati puntualmente, diciamo, chiariti dal dirigente,

che ha spiegato puntualmente quella che è l'evoluzione contabile delle risorse e che ha indirizzato l'Amministrazione a proporre all'attenzione dell'Aula questa proposta di deliberazione. Per come è stata portata

in questa assise. Quindi, se non ci dovessero essere vizi di legittimità, come parrebbe non ci siano, a questo punto, io direi di proseguire nel dibattito. Se ci sono colleghi che devono prendere la parola, se il Segretario vuole

aggiungere qualcosa, altrimenti possiamo andare avanti. Prego, Segretario.

Il Segretario Generale:

Provo, scusate, l'osservazione del Consigliere Salvemini mi pare corretta. Nel senso che, effettivamente, per completezza andava citata la delibera della Corte, ma anche le controdeduzioni che sono state prodotte, in particolare la relazione del Collegio dei Revisori, onde far naturalmente emergere dall'atto, dalla proposta, che

comunque è una questione ancora non definita. Ecco, quantomeno metterla su questo piano. Però questo non

toglie che naturalmente, una volta evidenziato che la questione ancora è in corso di definizione, si debba comunque procedere all'assestamento e alla verifica. Per ora, naturalmente, lasciando da parte la questione controversa.

Il Presidente:

Grazie. A questo punto, ci sono colleghi che intendono prendere la parola sulla salvaguardia? Collega Gnoni.

Il Consigliere Gnoni:

Sì, grazie. Io, dopo la precisazione puntuale del Segretario, non ho capito se stiamo modificando per come avevamo chiesto la parte della delibera o se la stiamo mandando così a vuoto. Questo non mi è ancora chiaro. Se

va precisato il punto chiarito dal Segretario, e quindi dobbiamo fare una piccola modifica, oppure se la stiamo

portando al voto così com'è. Questo non l'ho capito, grazie.

Il Presidente:

Vabbè, atteso quello che dice il collega Gnoni, tenuto conto di quello che ha detto il Segretario, ascoltiamo il dirigente se le dichiarazioni hanno natura assorbente e quindi non è necessario procedere a integrare con alcun

emendamento. Prego.

Dirigente, Dottor Isceri:

Due chiarimenti doverosi. Il primo, è che nessuno ha affermato che la Corte dei Conti abbia sbagliato. Il secondo

è, quello che me ne guardo bene dal sottovalutare quello che la Corte dei Conti dice. Sono mesi, anni, un anno e

mezzo, due, che sono, la cui attività mia principale è quella di guardare ciò che dice la Corte dei Conti, con paura,

con timore e rispetto. In questo senso, quindi, lungi da me dall'aver detto, dall'aver detto che la Corte dei Conti

abbia sbagliato. La Corte dei Conti, in un percorso, che è quello stabilito dalla norma per cui bisogna fare il monitoraggio, chiede ai Revisori dei Conti l'andamento di tutte le entrate. Noi abbiamo risposto, noi insieme con

i Revisori. La Corte dei Conti non ci ha detto di portare niente in Consiglio. Noi gli abbiamo dato tutte le risposte.

E in merito a quella, a quell'inciso, però importante, importantissimo, l'inciso quello cui faceva, facevate

riferimento, e che per noi è una pietra miliare, quello dove è richiamato più volte, quello dove dice

Comune di Lecce - Consiglio Comunale - Seduta del 30 Luglio 2026

[Pagina 63 di 73]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l. – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN)

dell'adeguamento degli stanziamenti al maggior contributo. Gli abbiamo dato una risposta, che è quella che ho

descritto prima leggendo dalla relazione dei Revisori, nel quale dice: abbiamo, abbiamo recuperato molto di più

di ciò che c'è stato, che, che è quello che dovremmo inserire. Non essendoci necessità all'interno della salvaguardia degli equilibri, la delibera che noi portiamo è assestamento e salvaguardia degli equilibri.

Assestamento: non c'è bisogno di movimentare nessuna voce di entrata e di uscita, perché tanto gli importi già

portati a casa sono maggiori di quelli del contributo. Nella salvaguardia noi salvaguardiamo, noi diamo, viene

attestato che la sussistenza di questa, la sussistenza degli equilibri di bilancio. Qualora la Corte dei Conti dovesse

avere un parere negativo diverso, sarà doveroso venire in Consiglio e dire, guardate che secondo la Corte dei

Conti dobbiamo rientrare, dobbiamo chiudere il, non nel 2028, nel 2030, ma siccome stiamo conseguendo risultati straordinari dobbiamo chiudere nel 2027. Perché così sarebbe qualora noi dovessimo applicare 1 milione

e 94, ora 1 milione e 93, gli anni successivi anche di più, in aggiunta a ciò che abbiamo già recuperato. Noi nel

2027 chiuderemmo, è matematica. Ogni anno applichiamo 8 milioni e 6, a quelli, a quelli dobbiamo aggiungere

ciò che abbiamo recuperato già in passato, i 6 milioni e 7, più ciò che recuperiamo ogni anno. Il Piano di Riequilibrio fatto, quello del 2024, era basato su dati sbagliati, perché poteva essere accorciato già da allora. O

dati prudenziali, più che sbagliati, esattamente molto prudenziali, per cui poi i fatti si sono dimostrati enormemente migliorativi, da un punto di vista delle singole voci, che sono state attestate dal Collegio dei Revisori, (incomprensibile) da noi, attestate dal Collegio dei Revisori. Per cui io non ritengo che in nella delibera

sugli equilibri si debba citare qualcosa. Non è stata citata semplicemente per questa ragione, perché non squilibra, non c'era uno squilibrio derivante da questa interlocuzione, se vogliamo, ancora di richieste di chiarimenti e di risposte con la Corte dei Conti. Questa è la ragione per cui non è riportata all'interno questa delibera che riguarda la salvaguardia degli equilibri, gli equilibri sono salvaguardati, sino a prova contraria.

Il Presidente:

Grazie. Ritengo che il dirigente che ha istruito ovviamente questa proposta di deliberazione che viene sottoposta

a questa assise sia stato, diciamo, molto chiaro e puntuale. Quindi io ritengo che possiamo ritenere superato

questo suggerimento che ha proposto il collega Salvemini. Quindi possiamo andare avanti, diciamo, nel dibattito,

se ci sono dei colleghi che intendono prendere la parola sulla salvaguardia. Il collega Salvemini si è prenotato

ulteriormente per fare qualche precisazione di pochi minuti e poi procediamo con le dichiarazioni di voto. Grazie.

Il Consigliere Salvemini:

Prendo atto che il dirigente dei servizi finanziari, pur di fronte alla precisazione del Segretario Generale, ritenga di

non dover fare alcun riferimento alla deliberazione. Personalmente credo che quella formulazione con la quale la

Corte scrive di dover procedere dal primo esercizio dal bilancio, e per i successivi richiamasse la responsabilità del

dirigente dei servizi finanziari, ancor prima del parere dei Revisori, perché indirizzata principalmente al dirigente.

Mi sarei aspettato, che a fronte magari di una non valutazione in tal senso dei dirigenti, i Revisori fossero intervenuti per dire “guardate che c'è la deliberazione 36 della Corte dei Conti.” Invece no, la Corte, i Revisori non

rilevano nulla, e aderendo a una tesi interna di scambio, che però non risulta agli atti, tra organo di controllo e

dirigenti dei servizi finanziari, il richiamo alla deliberazione non c'è, si decide tra servizi finanziari e revisori di

avviare un confronto con la Corte dei Conti, di cui il Consiglio Comunale solo oggi apprende, e che non viene messo neanche nella valutazione di dover richiamare attraverso un emendamento del governo questo passaggio.

Ma c'è un fatto politico, un fatto politico molto rilevante. Il dirigente dei servizi finanziari del Comune di Lecce,

non l'organo politico, ha appena dichiarato che non è interesse del Comune uscire dalla manovra di riequilibrio

nel 2027, cosa che potrebbe accadere, cosa che potrebbe accadere se applicassimo sino in fondo il maggior contributo (intervento svolto lontano dal microfono) non ha detto questo? Si riascolti. Riascoltate l'intervento,

riascoltate l'intervento e verificate chi ha capito male o invece ha capito bene. Riascoltatelo l'intervento.

Non era

l'intenzione dichiarata del dirigente, voleva dire qualcos'altro? Prendo atto. La dichiarazione che risulterà dal verbale è che se noi utilizzassimo il maggior contributo, se noi utilizzassimo il maggior contributo che stiamo Comune di Lecce - Consiglio Comunale - Seduta del 30 Luglio 2026

[Pagina 64 di 73]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l. – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN)

decidendo di non utilizzare, usciremmo nel 2027. Che significa? Che significa? Detto questo, per me la questione

si chiude, nel senso è stata chiarita, ho posto gli argomenti, è stata ascoltata la voce del Segretario, è stata ascoltata la voce del dirigente, questa è la, è la scelta che l'Amministrazione fa. Io, a fronte di una dichiarazione di

questo tipo, nella quale si dice al Consiglio Comunale e alla minoranza, stiamo decidendo di non uscire prima

dalla manovra di riequilibrio e quindi vogliamo continuare a utilizzare liberamente il maggior contributo, io rispetto a questa scelta e a quella di non voler tener conto delle indicazioni della Corte dei Conti, di non volerla

neanche richiamare negli atti oggi sottoposti al voto dell'Aula, con grande dispiacere annuncio il mio voto contrario.

Il Presidente:

Diamo la possibilità di chiarire alla dirigente su quella interpretazione che ovviamente lei ha dato sulla limitazione

dell'uscita 2027, ma per una questione di interpretazione sulle dichiarazioni rese. Prego.

Dirigente, Dottor Isceri:

Me ne guardo bene da intervenire su territori che non riguardano l'aspetto tecnico. Io ho detto, che, come ha

citato il Consigliere, ho detto che qualora dovessimo applicare la sommatoria degli interventi 8 milioni e 6, più il

milione e 993 e via crescente del maggior gettito, più i risultati che andremo a conseguire nel 2026, potremmo

uscire dalla manovra automaticamente prima. Questo non incide minimamente sul fatto che poi sarà una scelta

politica della dell'Amministrazione, questo è un fatto tecnico, aritmetico; poi sarà una scelta, l'Amministrazione

potrebbe, a mio parere, e sinora non l'ha fatto potrebbe diminuire gli 8 milioni e 6 da questa, da queste, da come

è scritta questa, (intervento svolto lontano dal microfono) ma questo non è nelle facoltà del dirigente, non è nella facoltà. Se deciderà di uscire nel 2027, poi faremo delle specifiche. Non è semplice dire “usciamo dal riequilibrio”, perché uscire dal riequilibrio prevede una serie di, di altri effetti che vanno valutati. Poi la parte politica deciderà quale sarà la scelta all'interno delle scelte legittime. Quindi, Consigliere, io non, non è l'espressione né mia e tantomeno, quindi la mia espressione non coinvolge minimamente

l'Amministrazione, me

ne guarderei bene. Io ho solo detto quello, ed è ciò che ribadisco: si potrebbe uscire prima del 2027 ma si potrebbe. Mi fermo, mi fermo a questo, perché il resto non compete a me.

Il Presidente:

Grazie. Possiamo ritenere chiuso il dibattito in sede di dichiarazione di voto, che lei ha già anticipato negativa.

Eventualmente, se vuole rendere, il Sindaco vuole... prego, il Sindaco, e così poi andiamo per dichiarazione di voto.

Il Sindaco:

No, grazie. Volevo solo ringraziare il dottor Isceri per i chiarimenti assolutamente giusti e corretti e che riguardano soltanto l'aspetto squisitamente tecnico. Voglio soltanto dire, rispetto alle competenze, all'invito eventuale al Consiglio Comunale di intervenire eccetera da parte della Corte dei Conti, che nella 36, in questa

deliberazione 36, la Corte dei Conti, alla fine cosa scrive? “Invita l'organo di revisione dell'Ente a trasmettere, ai

sensi dell'articolo 243 quater comma 6 del TUEL, a questa sezione regionale di controllo del Ministero dell'Interno le relazioni semestrali sullo stato di attuazione del piano medesimo, da inviarsi nel termine di 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre solare. La prima relazione sullo stato di attuazione del piano al

30 giugno dovrà pervenire nel termine del 15 luglio.” Quindi l'invito della Corte dei Conti è esclusivamente all'organo di revisione, il quale organo di revisione ha regolarmente fatto ciò che era richiesto dalla Corte dei Conti.

Il Presidente: Comune di Lecce - Consiglio Comunale - Seduta del 30 Luglio 2026

[Pagina 65 di 73]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l. – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN)
Sindaco, allora per dichiarazione di voto ha chiesto il collega Salvemini. Prego.

Il Consigliere Salvemini:

Sì, sarò brevissimo. Io non ho nessuna intenzione di attribuire al Dottor Isceri frasi che non ha pronunciato, ma

ho semplicemente richiamato quello che ha detto. E poiché siamo tutti persone, in quest'Aula, capaci di

attribuire un valore alle parole e un significato alle azioni, Dottor Isceri. Nel momento in cui da una parte si dice

che se venisse utilizzato il maggior contributo l'Amministrazione potrebbe anticipare il rientro dal disavanzo nel

2027, e dall'altra si dice, insieme ai Revisori stiamo chiedendo alla Corte dei Conti di poter liberamente utilizzare

il maggior contributo, nel momento in cui si mettono insieme questa premessa e questa precisazione, chiunque

sia in condizioni di comprendere la consecutio, significa: l'Amministrazione, sta interloquendo con la Corte dei

Conti per ottenere la libertà di utilizzo del maggior contributo al fine di non rientrare dalla manovra nel 2027. È

una mia interpretazione, me ne assumo la responsabilità. Dopodiché, cara Sindaca, il passaggio

della Corte dei

Conti che io ho citato è il seguente: “nell'esercizio 2024 ha contribuito al raggiungimento di un miglior risultato

rispetto alle previsioni il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 470 della legge 30/2023, numero 213,

ricevuto in misura superiore rispetto all'importo ipotizzato nel piano, come evidenziato nel relativo paragrafo.

Dall'esame dei dati è emerso peraltro un errore di contabilizzazione del contributo cui Il Comune di Lecce dovrà

porre rimedio nei bilanci di previsione, sia per l'esercizio in corso che per i futuri esercizi, procedendo alla

corretta quantificazione della prima voce di spesa a titolo di ripiano di disavanzo.” A chi è rivolta questa, questo

richiamo della Corte dei Conti? Ai Revisori? O a chi ha la responsabilità dei servizi finanziari dell'Ente? Punto.

Il Presidente:

A questo punto, se non vi sono dichiarazioni di voto, possiamo procedere al voto della salvaguardia degli equilibri

di bilancio. Della Giorgia è andato via.

Chiusa votazione.

Delibera approvata con voti favorevoli 16 e voti contrari 5.

Qui dovremmo procedere con l'immediata eseguibilità... (intervento svolto lontano dal microfono)

No, stavamo

votando per l'immediata eseguibilità (intervento svolto lontano dal microfono) Abbiamo aperto le dichiarazioni di

voto (intervento svolto lontano dal microfono) No, no ma era palese, Consigliere Tramè, era palese perché i voti

favorevoli erano 16, l'avevano già visto. (intervento svolto lontano dal microfono) Lo so, lo so perfettamente che

c'erano 16, mi ero reso conto perfettamente, l'ho fatto presente, l'ho fatto presente, l'ho fatto presente, l'ho

fatto presente (intervento svolto lontano dal microfono) Collega Tramacere, se vuole votare.

Voti favorevoli 17, contrari 3. Immediata eseguibilità ottenuta. Grazie al collega Gnoni.

Adesso dobbiamo tornare alle variazioni di bilancio